

COMUNE DI AGNO



REGOLAMENTO COMUNALE

- Aggiornamento dicembre 2004 -

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

TITOLO I

Nome del Comune - designazione delle frazioni - stemma - sigillo comunale

- Art. 1 Nome - frazione
Art. 2 Sigillo - stemma

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I Gli Organi del Comune

- Art. 3 Organi

Capitolo II L'Assemblea comunale

- Art. 4 Composizione
Art. 5 Attribuzioni

Capitolo III Il Consiglio comunale

- Art. 6 Composizione
Art. 7 Elezione
Art. 8 Attribuzioni
Art. 9 Seduta costitutiva - Dichiarazione di fedeltà
Art. 10 Ufficio presidenziale - Supplenza
Art. 11 Sessioni ordinarie
Art. 12 Sessioni straordinarie
Art. 13 Luogo
Art. 14 Modo di convocazione
Art. 15 Frequenza
Art. 16 Numero legale -Riconvocazione
Art. 17 Funzionamento - Ordine
Art. 18 Pubblicità
Art. 18 bis Sedute informative
Art. 19 Messaggi municipali
Art. 20 Ritiro
Art. 21 Abrogato
Art. 22 Urgenza
Art. 22 bis Entrata in materia
Art. 23 Sistema di voto
Art. 24 Quoziente di voto
Art. 25 Votazioni
Art. 26 Verbale
Art. 27 Revoca di risoluzioni
Art. 28 Casi di collisione
Art. 29 Pubblicazione delle risoluzioni
Art. 30 Interpellanze
Art. 31 Mozioni

Art. 32	Interrogazioni
Art. 33	Referendum
Art. 34	Iniziativa
Art. 35	Controprogetto e votazione
Art. 36	Ritiro dell'iniziativa
Art. 37	Norme sussidiarie
Art. 37 bis	Contributo ai partiti

Capitolo IV Le Commissioni

Art. 38	Commissioni
Art. 39	Composizione e nomina
Art. 40	Convocazione
Art. 41	Validità delle sedute
Art. 42	Rappresentanza proporzionale
Art. 43	Commissione gestione
Art. 44	Commissione petizioni
Art. 45	Commissione edilizia
Art. 46	Ispezione degli atti
Art. 47	Obbligo di discrezione
Art. 48	Verbale
Art. 49	Rapporti
Art. 50	Approvazione

Capitolo V Il Municipio

Art. 51	Composizione
Art. 52	Seduta costitutiva
Art. 53	Competenze generali
Art. 54	Polizia locale
Art. 55	Competenze amministrative
Art. 56	Convocazione delle sedute
Art. 57	Frequenza
Art. 58	Validità della seduta
Art. 59	Chiamata dei supplenti
Art. 60	Difetto della maggioranza assoluta
Art. 61	Sedute municipali
Art. 62	Validità delle risoluzioni
Art. 63	Collisione di interessi
Art. 64	Divieto di prestazione
Art. 65	Revoca di risoluzione
Art. 66	Verbale - Contenuto e approvazione
Art. 67	Discrezione e riserbo
Art. 67 bis	Criteri di comportamento
Art. 68	Ispezione di atti - Rilascio di estratti
Art. 69	Spese non preventivate
Art. 70	Abrogato
Art. 71	Pubblicazione delle risoluzioni
Art. 72	Informazione

Capitolo VI Il Sindaco

Art. 73	Competenze e funzioni
Art. 74	Supplenza del Sindaco
Art. 75	Casi urgenti
Art. 76	Abrogato

Capitolo VII Dicasteri, commissioni, delegazioni

Art. 77	Dicasteri
Art. 78	Commissioni e delegazioni obbligatorie - Composizione e attribuzione
Art. 79	Altre commissioni
Art. 80	Verbale
Art. 81	Convocazione

TITOLO III

Capitolo I I dipendenti comunali

Art. 82	Assunzione dipendenti
Art. 83	Rapporto di impiego
Art. 84	Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

Capitolo II Mansioni dei dipendenti

Art. 85	Compiti dei dipendenti
---------	------------------------

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diaria e indennità

Art. 86	Emolumenti
Art. 87	Stipendi dipendenti
Art. 88	Retribuzione perito

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 89	Principi della gestione finanziaria e della contabilità
Art. 90	
Art. 91	Norme per la gestione finanziaria
Art. 92	Incassi e pagamenti
Art. 93	Autorizzazione a riscuotere
Art. 94	Diritto di firma

TITOLO VI

I beni comunali

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 95	Suddivisione
Art. 96	Beni amministrativi - Beni patrimoniali
Art. 97	Amministrazione
Art. 98	Alienazioni - Locazioni

Capitolo II	<u>I beni amministrativi</u>
Art. 99	Beni amministrativi in senso stretto e beni d'uso comune
Art. 100	Titolo di acquisizione ed estinzione
Art. 101	Amministrazione

Capitolo III	<u>Utilizzazione dei beni amministrativi</u>
Art. 102	Uso comune
Art. 103	Uso speciale

Capitolo IV	<u>Tasse</u>
Art. 104	Ammontare
Art. 105	Criteri di computo
Art. 106	Pagamento
Art. 107	Esenzioni
Art. 108	Restituzione
Art. 109	Concessioni e autorizzazioni esistenti

Capitolo V	
Art. 110	Fidejussioni e mutui - Divieti
Art. 111	Prestazioni obbligatorie

TITOLO VII

Ordine pubblico

Art. 112	Norma generale
Art. 113	Rumori molesti
Art. 114	Quiete pubblica
Art. 115	Lavori festivi e notturni
Art. 116	Esercizi pubblici
Art. 117	Ballo
Art. 118	Cani al guinzaglio

TITOLO VIII

Polizia locale

Capitolo I	<u>Movimento popolazione</u>
Art. 119	Movimento popolazione

Capitolo II	
Art. 120	Lavori stradali
Art. 121	Manomissioni e danneggiamenti
Art. 122	Manutenzione muri di cinta e siepi
Art. 123	Affissioni

Capitolo III	<u>La circolazione</u>
--------------	------------------------

Art. 124	Generalità
Art. 125	Divieti
Art. 126	Arredo urbano

Capitolo IV Polizia del fuoco

Art. 127	Divieti
Art. 128	Impianti di combustione
Art. 129	Prevenzione incendi

Capitolo V Polizia sanitaria

Art. 130	Generalità
Art. 131	Negozi di generi alimentari
Art. 132	Raccolta spazzature
Art. 133	Edilizia
Art. 134	Ricovero di animali
Art. 135	Polizia mortuaria

TITOLO IX

Edilizia

Art. 136	Generalità
----------	------------

TITOLO X

Protezione del paesaggio e dei monumenti storici e artistici

Art. 137	Generalità
----------	------------

TITOLO XI

Pubblica educazione

Art. 138	Generalità
Art. 139	Componenti

TITOLO XII

Contravvenzioni e multe

Art. 140	Ammontare della multa
Art. 141	Rapporti - Segnalazioni
Art. 142	Procedura

TITOLO XIII

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art. 143	Ordinanze - Principio
Art. 144	Convenzioni - Collaborazioni intercomunali

TITOLO XIV

Disposizioni transitorie ed abrogative

Art. 145 Entrata in vigore - Stampa - Diramazione
Art. 146 Abrogazione

Comune di Agno
REGOLAMENTO COMUNALE

DI
A G N O
del 5 novembre 1990

in applicazione della legge organica comunale (LOC), del regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) e dei relativi decreti di applicazione

TITOLO I

Nome del comune - designazione delle frazioni - stemma - sigillo comunale

Art. 1²

Nome

Il nome del Comune è Agno.

Frazioni

Il comune comprende le seguenti frazioni: Cassina, Mondonico, Serocca.

I limiti territoriali delle frazioni sono stabiliti nel piano allegato, quale parte integrante del presente regolamento.

Art. 2²

Sigillo-stemma

8 LOC

Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 32 e porta il nome del comune e lo stemma.

Descrizione dello stemma: spaccato di rosso, alla croce d'argento, e di argento, al pesce di rosso.

È pure dato valore ufficiale a duplicati del sigillo con materiali diversi.

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del comune

Art. 3

Organi

9 LOC

Gli organi del comune sono:

- a) l'assemblea comunale;
- b) il consiglio comunale;
- c) il municipio.

Capitolo II

L'assemblea comunale

Art. 4

Composizione

11 LOC

L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Art. 5

Attribuzioni 12 LOC

L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;
 - b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.
- Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

Capitolo III

Il consiglio comunale

Art. 6

Composizione

Il consiglio comunale è composto di 25 membri. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e dipendente del comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 7

Elezione

L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8⁴

Attribuzioni 13 LOC

1) Il consiglio comunale:

- a) adotta i regolamenti comunali, li modifica e ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili;
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) abrogata;
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi, giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento;
- r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

2) Al municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 40'000.00;
 - di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 40'000.00;
 - di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 40'000.00;
 - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. 40'000.00.
- 3) Al municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere domande di referendum dei comuni.
- 4) Il consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade se non è utilizzato.

Art. 9⁴

a) seduta costitutiva 46 LOC

- 1) Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro i trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
- 2) La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.
- 3) Eseguito l'appello nominale, i membri del consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:

b) dichiarazione di fedeltà 47 LOC

“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

Art. 10

Ufficio presidenziale 48 LOC

La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un presidente;
- b) un primo vice presidente;
- c) un secondo vice presidente;
- d) due scrutatori

Supplenza

In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito dal primo vice presidente o, in assenza di questi, dal secondo vice presidente. Mancando i due vice presidenti, il presidente è supplito da uno scrutatore designato a sorte.
Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 11⁴

Sessioni ordinarie 49 LOC

- 1) Il consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.
- 2) La prima sessione si apre l'ultimo lunedì feriale di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
- 3) La seconda si apre il primo lunedì feriale di dicembre, ma in ogni caso entro il 31 dicembre, e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
- 4) Il presidente, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Dipartimento.
- 5) Il Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.

Art. 12⁴

**Sessioni
straordinarie**
50 LOC

- 1) Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
 - a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
 - b) se almeno 1/3 dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
- 2) Il presidente decide sulla regolarità e proponibilità della domanda d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.
In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.
- 3) Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale.

Art. 13

Luogo

Le sedute si tengono nella sala del consiglio comunale.

Art. 14³

**Modo di
convocazione**

Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il Municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, giorno e ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.
La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo i casi d'urgenza da riconoscersi dal municipio e dal presidente. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.
Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il consiglio abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

Art. 15⁴

Frequenza
53 LOC

- 1) La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
- 2) Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 16⁴

**Numero legale -
Riconvocazione**
54 LOC

- 1) Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 2) Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.
- 3) Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 17⁴

a) funzionamento
55 LOC

- 1) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.
- 3) Ogni consigliere può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola una terza volta.
- 4) In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capo gruppo, la seduta é diretta dal vice presidente.

b) ordine

- 5) Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti, in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala. Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è tenuto a fare rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Art. 18
Pubblicità

Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, nè turbare in qualsiasi modo la discussione.
Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al presidente, ed ottenere il suo preventivo consenso.

Art. 18 bis
Sedute informative

Il municipio può organizzare sedute informative segnatamente prima di una sessione del consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.
Il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 19⁴
Messaggi municipali
56 LOC

- 1) I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno 30 giorni prima della seduta.
- 2) Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale

Art. 20
Ritiro
57 LOC

I messaggi ad eccezione di quelli sui conti possono essere ritirati dal municipio, prima della deliberazione del consiglio comunale.

Art. 21⁴
Messaggi e rapporti - Deposito
58 LOC

Abrogato.

Art. 22
Urgenza
59 LOC

Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.
L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.

Art. 22 bis
Entrata in materia

Il presidente invita i relatori a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale.
Apre la discussione di entrata in materia se richiesto da uno o più consiglieri. Mette quindi in votazione maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia. Dopo di che apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

Art. 23
Sistema di voto
60 LOC

Il consiglio comunale vota per alzata di mano.
Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
Restano riservati i casi in cui la legge prescrive sistema di voto.

Art. 24

Quoziente di voto

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto di almeno un terzo dei membri del consiglio.

a) maggioranza

Gli oggetti di cui alla lett. d), e), g), h), semplice.

i), l) dell'art. 8 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

b) maggioranza qualificata 61 LOC

In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv.a la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

I consiglieri comunali esclusi dal voto in forza dell'art. 28 non sono computati nel numero di presenti.

Art. 25 ⁴

Votazioni

a) preliminari

1) Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) eventuali

2) Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte.

La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) finale

3) Le proposte aventi carattere sostanziale sono rinviate al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta.

Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.

Art. 26 ⁴

a) verbale - contenuto 24 LOC

1) Il segretario è responsabile della tenuta del verbale.

Il verbale deve contenere:

a) la data e l'ordine del giorno;

b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;

c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;

d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

b) approvazione

2) Il contenuto del verbale secondo la lettera c) é letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il verbale é firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta.

3) Il riassunto delle discussioni è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi e trasmesso a tutti i consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva.

4) L'approvazione del verbale del riassunto delle discussioni ha luogo all'inizio della seduta successiva.

Art. 27

Revoca di risoluzioni 63 LOC

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 28 ⁴

Casi di collisione 64 LOC

- 1) Il consigliere comunale non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti, secondo l'art. 83 LOC.
- 2) Il cpv 1 non si applica nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore.
- 3) Per ugual titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
- 4) L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione d'interessi nei suoi membri.
- 5) La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 29 ³

Pubblicazione delle risoluzioni 74 LOC

Il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché i termini per l'esercizio del diritto di referendum.
I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Art. 30 ⁴

Interpellanze 66 LOC

- 1) Durante le sedute del consiglio ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale alla trattanda "mozioni e interpellanze".
Il Municipio, di regola, risponde immediatamente.
- 2) L'interpellanza può essere presentata in forma scritta in vista di una seduta del consiglio comunale. Se è presentata almeno 7 giorni prima della seduta il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
- 3) L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.
E' ammessa una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.
- 4) Non possono essere presentate interpellanze su oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, delegazione tutoria, ecc.).

Art. 31 ⁴

Mozioni 67 LOC

- 1) Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
- 2) Su proposta del presidente le mozioni devono essere immediatamente demandate dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante. Contemporaneamente sono trasmesse al municipio.
- 3) Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.
- 4) Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il municipio ha la facoltà:
 - a) di allestire un preavviso scritto oppure
 - b) un messaggio a sostegno della proposta.Il municipio, che non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
- 5) La commissione deve presentare il suo rapporto al consiglio comunale e al municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4.
- 6) Il municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la più prossima seduta del consiglio comunale.

Art. 32

Interrogazioni 65 LOC

Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d' interesse comunale.

Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante.

In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

Il municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.

Art. 33 ⁴

Referendum 75 LOC

- 1) Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a), d), e), g), h), i) dell'art. 8, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domanda da 1/5 dei cittadini entro un mese dalla pubblicazione della risoluzione all'albo comunale.
- 2) Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.
- 3) La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
- 4) Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.
- 5) Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare, non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.

Art. 34³

Iniziativa 76 LOC

- 1) Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a), d), e), g), h), i) dell'art. 8, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
- 2) I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.
La raccolta delle firme deve avvenire entro 60 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.
- 3) La domanda dev'essere presentata per iscritto al municipio e firmata da almeno 1/5 dei cittadini.
- 4) Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.
- 5) Entro un mese dalla presentazione il municipio, esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.
- 6) Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il municipio la sottopone al consiglio comunale entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione all'albo, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.
- 7) Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 35³

Controprogetto e votazione 77 LOC

- 1) Il consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.
Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
- 2) Se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo.
Se non vi aderisce, l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della sua decisione.
- 3) Il consiglio comunale può proporre un controprogetto.
- 4) Il municipio può, in ogni caso, presentare le sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del consiglio comunale.

Art. 36

Ritiro dell' iniziativa 78 LOC

I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.
Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.
Il sindaco pubblica immediatamente all'albo comunale il ritiro dell'iniziativa.

Art. 37⁴

Norme sussidiarie 79 LOC

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito e il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 37 bis
Contributo
ai partiti

La cassa comunale versa annualmente alle casse dei partiti i seguenti importi:
- fr. 2'000.- per ogni partito che forma gruppo in Consiglio comunale a norma dell'art. 42
- fr. 300.- per ogni consigliere comunale.

Capitolo IV
Le commissioni

Art. 38 (6)
Commissioni

Il consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:

- a) gestione;
- b) petizioni;
- c) edilizia.

Le commissioni sono composte da 7 membri e 2 supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio.

È facoltà del consiglio comunale nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

Art. 39
Composizione
e nomina

Ogni commissione nomina ogni anno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Art. 40
Convocazione

Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno 7 giorni prima della seduta.

Art. 41
Validità
delle sedute

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

I supplenti partecipano alle sedute a titolo consultivo e a titolo effettivo in caso di mancanza della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 42
Rappresentanza
proporzionale
73 LOC

Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio.

Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista o liste congiunte.

I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni con la variante che anche i gruppi quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

I membri sono designati dai rispettivi gruppi, qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale.

Art. 43⁴

Commissione gestione

La commissione della gestione ha il compito:

- a) di rivedere il conto di gestione corrente confrontandolo con il preventivo;
- b) di controllare le entrate e le uscite del conto degli investimenti e la relativa documentazione;
- c) di verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
- d) di accertare l'esattezza dei conteggi;
- e) di esaminare il bilancio preventivo e le eventuali domande di crediti suppletivi;
- f) di esaminare le proposte municipali che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 8 quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione.
- g) nell'ambito dell'utilizzazione di credito quadro, di sottoporre al legislativo un rapporto sull'avanzamento dei lavori e sull'evoluzione della spesa sulla base della situazione che il Municipio presenterà almeno una volta all'anno.

Per l'esame di oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche essa può chiedere al municipio di avvalersi della consulenza di specialisti.

Art. 44

Commissione petizioni

La commissione delle petizioni ha segnatamente compito di preavvisare:

- a) le dimissioni sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
- d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
- e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- h) le petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
- i) le questioni di toponomastica.

Art. 45

Commissione edilizia

La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché le applicazioni delle norme del piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Art. 46³

Ispezione degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto le commissioni o loro delegazioni, hanno il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.

Art. 47

Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 48

Verbale

Le commissioni tengono il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Art. 49⁵

Rapporti 71 LOC

- 1) Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del consiglio comunale.
- 2) Eventuali rapporti di minoranza dovranno essere presentati entro lo stesso termine.
- 3) La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.
- 4) Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale.

Art. 50

Approvazione

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Capitolo V **Il municipio**

Art. 51

Composizione 80-81 LOC

Il municipio è composto di 7 membri e di 3 supplenti.

Art. 52

Seduta costitutiva 89 LOC

Il municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del sindaco. Esso provvede, obbligatoriamente:

- a) alla nomina del vice-sindaco;
- b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
- c) alla nomina delle commissioni e delegazioni municipali imposte dalla legge o previste dal regolamento comunale designando almeno un municipale nonché il presidente;
- d) alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.

Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al cpv. precedente hanno la durata di un quadriennio.

Art. 53⁴

Competenze generali 106 LOC

Il municipio, esplicando funzioni di organo esecutivo e nell'ambito dell'autonomia comunale residua, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del comune; in particolare:

- a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti;
- b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socio-culturali del comune;
- c) dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- d) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- e) informa sulle decisioni prese il consiglio comunale quando ne è interpellato;
- f) Svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- g) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;

Art. 54

Polizia locale 107 LOC

Il municipio esercita le funzioni di polizia locale.

Queste hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
 - b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
 - c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo;
 - d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
 - e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.
- Per queste funzioni il municipio può avvalersi di agenti di polizia comunale.

Art. 55⁴

Competenze amministrative 110 LOC

- 1) Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:
 - a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
 - b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
 - c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
 - d) fa eseguire i regolamenti comunali;
 - e) nomina i dipendenti comunali;
 - f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso;
 - g) preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
 - h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
 - i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - l) nomina l'organo peritale esterno di controllo per agevolare la verifica della gestione finanziaria.
 - m) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il consiglio comunale.
- 2) Il municipio esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3.
- 3) Il municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.

Il municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al municipio entro il termine di 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 56³

Convocazione delle sedute Luogo 93 LOC

Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

Il municipio può inoltre essere convocato dal sindaco ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su istanza di almeno un terzo dei municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto la comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

Per le sedute straordinarie, i municipali devono essere convocati almeno 24 ore prima della seduta.

Le sedute hanno luogo nella sala a ciò destinata presso la casa comunale.

Art. 57 ⁴

Frequenza
96 LOC

La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

Art. 58

**Validità
della seduta**
99 LOC

Il municipio può validamente deliberare se interviene almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.
Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Art. 59

**Chiamata dei
supplenti**
95 LOC

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 63, viene a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 60

**Difetto della
maggioranza
assoluta**
97 LOC

Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 61

Sedute municipali
a) **direzione**
b) **discussione
e votazioni**
98 LOC

Le sedute municipali sono dirette dal sindaco.
Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.
Le votazioni avvengono in forma aperta, se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.
Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

Art. 62

**Validità delle
risoluzioni**
99 LOC

Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
Se il risultato è ancora di parità e determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 63

**Collisione
di interessi**
100 LOC

Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti (coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei).
La collisione di interessi esiste anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.

Art. 64

**Divieto di
prestazione**
101 LOC

Un membro del municipio non può assumere, nè direttamente nè indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Art. 65
Revoca di
risoluzione
102 LOC

Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 66
Verbale
Contenuto e
approvazione
103 LOC

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
Il riassunto della discussione può essere registrato su nastro o altri sistemi e verbalizzato a parte e approvato alla seduta successiva.
Ogni municipale può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 67
Discrezione
e riserbo
104 LOC

I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Art. 67 bis
Criteri di
comportamento

Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti di cui agli art. 67 e 68 del presente regolamento.

Art. 68
Ispezione di atti
Rilascio
di estratti
105 LOC

I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale.
Ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali e di quelle del consiglio comunale. Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 69¹
Spese non
preventivate
115 LOC

Il municipio può fare spese correnti non preventivate fino all'importo annuo complessivo di fr. 20'000.--.

Art. 70⁵
Lavori e
forniture
113 LOC

(abrogato)

Art. 71
Pubblicazione
delle risoluzioni
111 LOC

Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge e quando l'interesse generale lo esige.

Art. 72
Informazione
112 LOC

Il municipio riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione sui problemi comuni di particolare interesse.

Capitolo VI

Il sindaco

Art. 73⁴

Competenze e funzioni

a) in genere 118 LOC

- 1) Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge
- 2) Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.
- 3) Il Sindaco se ritiene una decisione manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti deve informare immediatamente il Dipartimento competente.

b) in particolare 119 LOC

- 4) In particolare il sindaco:
 - a) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso;
 - b) riceve la corrispondenza, le petizioni, i rapporti, le istanze indirizzati al comune e li trasmette agli organi competenti per i loro incumbenti;
 - c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale e prende i necessari provvedimenti per la conservazione degli elementi di prova fino a che l'autorità assume l'inchiesta;
 - d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
 - e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 71;
 - f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
 - g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

Art. 74

Supplenza del sindaco 120 LOC

In caso di assenza il sindaco è supplito, escluse le funzioni dell'art. 73 cpv. 2, dal vice sindaco e in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 75

Casi urgenti 121 LOC

Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Art. 76⁴

a) misure coercitive 122 LOC

(abrogato).

b) misure preventive 123 LOC

Capitolo VII

Dicasteri, commissioni, delegazioni

Art. 77

Dicasteri

Il municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri. Di regola i dicasteri corrispondono alle categorie indicate nel piano dei conti.

Art. 78²

Commissioni e delegazioni obbligatorie Composizione e attribuzione

1) Il municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge e i relativi segretari:

- a) commissione scolastica;
- b) delegazione tributaria;
- c) commissione dell'assistenza sociale;
- d) commissione fondiaria;

Il numero dei membri è fissato dal municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.

- 2) Costituisce l'ufficio di stato civile.
- 3) Nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte, il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio al decesso.
- 4) Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra deve far parte almeno un municipale, di regola, in qualità di presidente.
- 5) Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo esercitano gli attributi ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.
- 6) I membri della delegazione tributaria, il delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio rilasciano davanti al municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Art. 79

Altre commissioni

Il municipio, a dipendenza delle necessità, può pure nominare commissioni speciali con compiti specifici.

Art. 80

Verbale

Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Art. 81

Convocazione

Le commissioni sono convocate a cura del presidente tramite la cancelleria comunale, o dal municipio, con avviso scritto ai membri almeno sette giorni prima della seduta.

TITOLO III

Capitolo I

I dipendenti comunali

Art. 82⁴

Assunzione dipendenti

- 1) Il municipio assume i dipendenti secondo le disposizioni del regolamento organico per i dipendenti del comune e dell'azienda acqua potabile.
- 2) L'assunzione dei docenti è effettuata dal municipio a norma delle leggi scolastiche vigenti.
- 3) Il municipio nomina inoltre i periti comunali, i campari, il caposezione militare, i custodi e il gerente dell'agenzia comunale AVS.

Art. 83

Rapporto di impiego

I rapporti di impiego con i dipendenti del comune sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti.

Art. 84⁴

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione 129 LOC

Prima di entrare in carica:

- a) il segretario comunale,
- b) il segretario comunale agg.,
- c) gli agenti di polizia comunale
- d) il capotecnico comunale

rilasciano al municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, e meglio come ai disposti contenuti nell'art. 9 del presente regolamento, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato.

Capitolo II

Mansioni dei dipendenti

Art. 85

Compiti dei dipendenti

Il municipio stabilisce con regolamento interno le funzioni dei dipendenti comunali per quanto non previsto dal regolamento organico.

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diaria e indennità

Art. 86

Emolumenti

1. Onorario

I membri del municipio ricevono i seguenti onorari:

il sindaco fr. 12'000.- annui

il vice-sindaco fr. 8'000.- annui

i municipali fr. 6'000.- annui

Inoltre riceveranno un'indennità di fr. 80.- per ogni seduta alla quale presenzieranno.

2. Indennità per sedute delle commissioni

I membri delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni nominate dal consiglio comunale, così come i delegati comunali nei consorzi o enti pubblici, ricevono un' indennità di fr. 40.- per ogni seduta alla quale partecipano. I municipali che prendono parte a queste sedute ricevono un'indennità analoga.

Eventuali indennità versate direttamente dai consorzi verranno dedotte dall'importo spettante al delegato.

3. Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, membri del municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata fr. 200.-;

b) per mezza giornata fr. 100.-;

c) per missioni fuori comune saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

4. Adeguamento al rincaro

Gli onorari del Sindaco e dei municipali sono adeguati al rincaro secondo l'indice UFIAML.

Le indennità per le sedute di municipio e delle commissioni come pure le diarie e le indennità per missioni sono adeguate al rincaro all' inizio di ogni quadriennio.

Art. 87

Stipendi dipendenti

I dipendenti comunali ricevono lo stipendio previsto dallo speciale regolamento organico.

Art. 88**Retribuzione
perito**

Il perito comunale per le operazioni riceve una retribuzione a carico del richiedente, stabilita dal municipio a seconda dell'importanza delle operazioni stesse e delle cognizioni richieste.

TITOLO V***Gestione finanziaria e contabilità*****Art. 89****Principi della
gestione
finanziaria e della
contabilità
151 LOC**

La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte. La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

Art. 90**Bilancio
preventivo e
conto consuntivo
Estensione
152 LOC**

Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del comune, dei legati e fondi speciali e delle aziende municipalizzate.

I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Art. 91**Norme per la
gestione
finanziaria**

Per quanto concerne il contenuto e la forma del bilancio preventivo e del conto consuntivo la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento fanno stato le norme in materia del decreto esecutivo sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

Art. 92**Incassi e
pagamenti**

Il comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.
Le somme periodicamente incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Art. 93**Autorizzazione
a riscuotere**

Il segretario comunale o chi ne fa le veci o il contabile è autorizzato a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento come all'articolo precedente.

Art. 94**Diritto di
firma**

Il segretario comunale o chi ne fa le veci o il contabile ha il diritto di firma collettiva con il sindaco o il vice sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

TITOLO VI *I beni comunali*

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 95

Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi
- b) beni patrimoniali.

Art. 96 ⁴

a) beni amministrativi 177 LOC

1) I beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico e si suddividono a loro volta in beni amministrativi in senso stretto e in beni d'uso comune.

I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca. Sono autorizzate le alienazioni di scorporo di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.

b) beni patrimoniali

2) I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 97

Amministrazione 179 LOC

Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

Il municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.

Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 98

Alienazioni Locazioni 180 LOC

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.

Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.

In casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Capitolo II

I beni amministrativi

Art. 99

a) beni amministrativi in senso stretto

Comprendono i beni di cui il comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, i cimiteri, gli acquedotti, le canalizzazioni.

b) beni d'uso comune

Comprendono i beni che il comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, parchi, i giardini.

Art. 100

Titolo di acquisizione ed estinzione

I beni amministrativi sono costituiti o soppressi mediante decisione del consiglio comunale.

Art. 101

Amministrazione

L'amministrazione dei beni amministrativi compete al municipio.

Esso può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

Il municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

Capitolo III

Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 102

Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 103

Uso speciale

a) in generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

b) autorizzazione

È soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.

È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci, il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

Sono pure soggette ad autorizzazioni le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto di iniziativa.

c) concessione

È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci, l'uso dei posteggi riservati al servizio taxi.

d) procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione, negli altri casi il municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

e) condizioni

Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

Il municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguarda attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

f) durata

La durata massima per le autorizzazioni è di un anno.

La durata massima per le concessioni è di 20 anni.

Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio, un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

g) revoca

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

h) responsabilità

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione, a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

Il titolare non può far valere pretese nei confronti del comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Capitolo IV

Tasse

Art. 104

Ammontare

Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a fr. 100.-- il m² l'anno;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fr. 40.-- ogni 100 ml l'anno, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, fino a fr. 50.-- l'anno per apparecchio, posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 150.-- l'anno per ogni m² misurato verticalmente;
- d) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 50.-- m² l'anno, occasionali fino a fr. 20.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) posteggio privativo dei veicoli e simili fino a fr. 1'200.-- annui il posto auto, se l'uso di parcheggi è regolato da parchimetri fino a fr. 1.-- l'ora;
- f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 5.-- il m² per mese (frazione di mese, minimo fr. 50.--)
- g) per l'attracco di natanti al porto comunale: fino a fr. 600.-- annui per motoscafi, fino a fr. 200.-- annui per barche a motore, fino a fr. 150.-- annui per barche a remi o a vela;
- h) installazioni di cavi per distribuzione di programmi radiofonici e televisivi via cavo fino al 20 % dei proventi lordi derivanti dai canoni di abbonamenti privati. I massimi stabiliti dal capoverso precedente sono indicizzati secondo l'indice federale dei prezzi al consumo.

Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 105

Criteri di computo

Nel determinare le singole tasse il municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 106

Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

Art. 107**Esenzioni**

Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

Art. 108**Restituzione**

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

La rinuncia non dà diritto a rimborso.

La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 109**Concessioni e autorizzazioni esistenti**

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 20 anni dal loro rilascio, le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Capitolo V**Fidejussioni e mutui - divieti - prestazioni obbligatorie****Art. 110****Fidejussioni e mutui**

Il comune può prestare fidejussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.

Quando l'interesse del comune fosse evidente, possono essere accordati anche a privati, con l'autorizzazione del consiglio di Stato.

I beni comunali non possono essere impiegati in speculazioni.

È vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

Divieti**183, 184****e 185 LOC****Art. 111****Prestazioni obbligatorie****181 LOC**

In caso di catastrofi naturali e di eccezionali eventi il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VII***Ordine pubblico*****Art. 112****Norma generale**

Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza comune, incombe al municipio.

Il municipio può, per efficientemente svolgere i compiti di polizia, domandare una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale.

Quando il municipio non dispone di mezzi efficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.

Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 113**Rumori molesti**

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 114**Quiete pubblica**

Dopo le ore 23.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

Art. 115**Lavori festivi e notturni**

Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 116**Esercizi pubblici**

Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale.

Il municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria.

Art. 117**Ballo**

La tenuta di ballo ed altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai regolamenti di applicazione relativi.

Autorizzazioni per eventuali prolunghi d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, non possono essere concesse che per circostanze particolari.

Art. 118**Cani al guinzaglio**

Sull'area pubblica i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

TITOLO VIII***Polizia locale*****Capitolo I****Movimento popolazione****Art. 119****Movimento popolazione**

Il municipio disciplina il movimento della popolazione secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Ogni persona in arrivo o partenza deve obbligatoriamente notificarsi all'ufficio controllo abitanti, entro otto giorni.

Capitolo II
Lavori - manomissioni - e danneggiamenti - affissioni

Art. 120

Lavori stradali

Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, necessita chiedere l'autorizzazione al municipio.
Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 121

**Manomissioni
e danneggiamenti**

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere; agli impianti pubblici di qualsiasi genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 122

**Manutenzione
muri di cinta
e siepi**

I proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali sono tenuti alla manutenzione regolare dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi e al taglio della vegetazione sporgente.
Sono vietate le cinte munite di filo spinoso confinanti con le strade pubbliche.

Art. 123

Affissioni

Sono vietate le affissioni di ogni genere edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del municipio. Il municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se contrarie all'estetica e alla moralità.

Capitolo III
La circolazione

Art. 124

Generalità

La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 125

Divieti

Il municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano del traffico.

Art. 126

Arredo urbano

Il municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade, riservate le disposizioni della legge cantonale sulle strade.

Capitolo IV Polizia del fuoco

Art. 127

Divieti

È vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione.
Il deposito di materiale esplosivo o infiammabile soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 128

Impianti di combustione

Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissati da leggi o regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia.

Art. 129

Prevenzione incendi

Sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio fissate dalla legge sulla polizia del fuoco e dalle leggi o regolamenti particolari.
Il municipio può, per progetti importanti di edilizia pubblica o privata, chiedere l'intervento o la consulenza del servizio prevenzione incendi.

Capitolo V Polizia sanitaria

Art. 130

Generalità

L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.

Art. 131

Negozi di generi alimentari

I negozi di derrate alimentari e gli spacci di ogni genere sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle norme igieniche e di pulizia.
Si richiamano leggi e regolamenti particolari.
Ispezioni e controlli sono ordinati dal municipio.

Art. 132

Raccolta spazzature

Le spazzature ed i rifiuti sono raccolti nei giorni e luoghi previsti dal regolamento particolare.
La raccolta separata dei rifiuti è regolamentata con ordinanza municipale.

Art. 133

Edilizia

Si richiamano la legge edilizia cantonale, il piano regolatore, il regolamento edilizio comunale e ogni altra legge o regolamento particolare.

Art. 134

Ricovero di animali

Sono vietati nell'abitato e nelle sue vicinanze, installazioni per ricovero di animali, quali in particolare canili, pollai, conigliere, voliere, rettilari, stalle per suini, bovini, equini, ovini che causano molestia o danni al vicinato.
Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 135

Polizia mortuaria

Le norme relative alla inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e pulizia del cimitero ed alla polizia mortuaria, sono fissate da un regolamento speciale.

TITOLO IX

Edilizia

Art. 136 **Generalità**

Ogni attività edilizia pubblica e privata deve conformarsi alla legge federale sulla pianificazione del territorio, alla legge edilizia cantonale, al piano regolatore, al regolamento edilizio comunale ed ogni altra legge o regolamento particolare applicabile.

TITOLO X

Protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici

Art. 137 **Generalità**

Si richiamano leggi e decreti particolari, nonché il piano regolatore e il regolamento edilizio comunale.

Il municipio veglia sull'osservanza della legislazione in materia delle bellezze naturali e del paesaggio, delle cose immobili o mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte, e della flora spontanea.

TITOLO XI

Pubblica educazione

Art. 138 **Generalità**

Il municipio, assistito dalla delegazione scolastica, garantisce il buon funzionamento della scuola materna e della scuola elementare affinché l'istruzione pubblica assolva il suo compito educativo dell'individuo e della società.

Il municipio assicura inoltre la collaborazione allo Stato per quanto attiene gli altri ordini di scuola.

Si richiamano la legge della scuola e le leggi ed regolamenti particolari.

Art. 139 **Componenti**

La direzione e tutte le componenti della scuola sono chiamate al contributo collaborativo per quanto di loro pertinenza.

TITOLO XII

Contravvenzioni e multe

Art. 140 **Ammontare della multa**

Il municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di franchi 10'000.-avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 141

Rapporti

I municipali, il segretario comunale ed i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal presente regolamento, che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.

Segnalazioni

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 142

Procedura

Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.

TITOLO XIII

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art. 143 ⁴

a) ordinanze 192 LOC

1) Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

2) Queste ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

b) principio

3) Per quanto qui non specificato, e riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti comunali, il municipio emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 144

Convenzioni Collaborazioni intercomunali 193 LOC

Il comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

TITOLO XIV

Disposizioni transitorie ed abrogative

Art. 145

Entrata in vigore - Stampa

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa ad eccezione dell'art. 86 - Emolumenti - che entra in vigore con effetto retroattivo all'1.1.1990.

Diramazione

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne faranno la richiesta.

Art. 146

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 22.4.1974 nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Allegati quali parti integranti:

- 3 planimetrie concernenti i limiti territoriali delle frazioni (vedi art. 1.)

Regolamento approvato con decisione del 5 novembre 1990, entrato in vigore con l'approvazione del Dipartimento dell'Interno del 14 gennaio 1992.

Modifiche approvate dopo il 14.01.1992:

- (1) articolo modificato d'ufficio dal Dipartimento dell'interno con decisione del 14.01.1992
- (2) articolo modificato con decisione del Consiglio comunale del 23.03.1992
- (3) articolo modificato con decisione del Consiglio comunale del 12.12.1994
- (4) articolo modificato con decisione del Consiglio comunale del 02.04.2001
- (5) articolo modificato con decisione della Sezione Enti Locali del 26.07.2001
- (6) articolo modificato con decisione della Consiglio comunale del 20.12.2004